

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA IMPRESA FERROVIARIA
II° RISCHIO**

TPER SpA stipula la presente polizza in qualità di Impresa Ferroviaria, esercente il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, sulle tratte RFI e FER sr.l. .

La presente polizza opera a secondo rischio.

DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	TPER SpA
Assicurato	TPER SpA nella sua qualità di impresa ferroviaria
Società, Compagnia, Impresa, Assicuratore :	La Compagnia assicuratrice
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso, ossia il comportamento commissivo od omissivo, per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
PIR RFI :	Prospetto Informativo Rete , emesso da RFI in qualità di Gestore dell'Infrastruttura
PIR FER :	Prospetto Informativo Rete , emesso da FER s.r.l. in qualità di Gestore dell'Infrastruttura

SEZIONE I**Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nella sua qualità di Impresa Ferroviaria, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

In particolare, la garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di trasporto pubblico ferroviario di persone.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente.

Il Contraente può svolgere tutte le attività riconducibili al servizio di trasporto pubblico ferroviario di persone anche "per conto", "in concessione", "in appalto".

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale sopra elencata, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, ivi inclusa l'attività di ricovero dei treni passeggeri presso i depositi aziendali.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del C.C. nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità anche extracontrattuale da circolazione ferroviaria che lo riguardano.

Dalla presente polizza si debbono intendere escluse tutte le attività non strettamente connesse al trasporto pubblico ferroviario di persone, in quanto coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti separata.

Si conviene che qualora un sinistro non fosse compreso in tale ultima polizza esso verrà automaticamente coperto dalla presente e viceversa, ed ogni sinistro di responsabilità civile verso terzi dovrà comunque trovare copertura in una delle due polizze, salve naturalmente le esclusioni e limitazioni presenti in ciascun contratto.

In caso di controversia relativa all'allocatione del sinistro a una delle due polizze, fermo restando l'obbligo per entrambe di procedere alla rubricazione del sinistro, si procederà a demandare la decisione ad un arbitro scelto di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza, al Presidente del Tribunale della sede del Contraente.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 - Conformità al PIR RFI e al PIR FER ed eventuali modifiche allo stesso- Recesso

La presente polizza viene prestata in conformità al PIR RFI 2017 ed al PIR di FER s.r.l. 2017 .

In caso di nuove prescrizioni che dovessero essere contenute nei citati PIR per l'annualità 2018, la Società si dichiara fin da ora disponibile a confrontarsi con TPER in merito al recepimento delle stesse nella presente polizza. Le parti ricercheranno secondo buona fede un accordo sull'eventuale adeguamento del premio. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'accordo, ciascuna parte avrà diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni, ed in tal caso spetteranno alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Art. 3 - Condizioni particolari da PIR – Obblighi e rinuncia alla surroga

In conformità al PIR la Società si obbliga:

- a comunicare al Gestore Infrastruttura a mezzo lettera raccomandata A.R. ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie ed in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della polizza a scadenza
- a fare riferimento agli accordi e convenzioni internazionali ed alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel capitolo 2 del P.I.R. RFI. E' fatto tuttavia obbligo al Contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale e delle convenzioni applicabili; la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente non comporterà in alcun caso decadenza del diritto al risarcimento da parte dei danneggiati
- ad attivare, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, la polizza a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'Assicurato), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

In caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale, lo stesso dovrà essere reintegrato secondo quanto previsto dai PIR. Il reintegro avverrà a fronte del pagamento del relativo premio calcolato pro-quota per l'importo del massimale da reintegrare e del periodo da coprire fino alla scadenza di polizza.

Art. 4 - Massimale

La presente polizza opera in secondo rischio, alle medesime condizioni normative della polizza a primo rischio, che vengono qui integralmente riportate, salvo quanto espressamente escluso e/o derogato nella presente polizza.

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza, per ogni sinistro e per anno, di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), **in eccesso** al massimale di polizza di primo rischio pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) per sinistro e per anno.

Pertanto in qualunque caso di inoperatività della polizza a primo rischio, la parte di risarcimento relativa alla polizza di primo rischio sarà a carico del Contraente.

In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero massimale di risarcimento della polizza di primo rischio da parte del suo assicuratore.

Art. 5 - Qualifica di terzo

La presente polizza viene prestata a garanzia dei danni sofferti dal Gestore Infrastrutture, dalle altre Imprese Ferroviarie, dai rispettivi clienti e dai terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualunque titolo.

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati terzi rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti di TPER ed i lavoratori incaricati dall'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio in quanto operi la copertura RCO prestata con polizza separata; in caso di non operatività della medesima, opererà la presente polizza così come previsto dall'art. 1. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo il furto di cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità

- del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
 - derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
 5. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto;
 6. derivanti da campi elettromagnetici;
 7. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati
 8. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura amianto;
 9. derivanti da campi elettromagnetici;
 10. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 7 - Precisazioni

Si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. per tutti i treni corsa di prova e pre-esercizio senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Contraente;
2. per l'attività di addestramento del personale;
3. la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato medesimo;
4. la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario esclusa, tuttavia, ogni responsabilità di natura professionale;
5. la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio dei veicoli, fulmine scoppio e/o esplosione del serbatoio dell'impianto di alimentazione o di altre parti, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
6. la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato. Per "stabilimento" si intendono anche i vagoni ferroviari ed ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha

avuto inizio; fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

7. La responsabilità derivante da danni da circolazione e operatività di locomotori, automotrici o elettromotrici, veicoli ferroviari, veicoli o macchinari in genere, di proprietà di o di terzi, compresi i danni alle infrastrutture utilizzate per la circolazione e la movimentazione di tali veicoli e macchinari.
8. I danni al materiale rotabile di terzi;
9. per i danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei rotabili all'interno dei depositi effettuati da persone anche non dipendenti dal Contraente abilitati in forza di specifico contratto di appalto;
10. per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
11. per i danni cagionati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, con esclusione del denaro, dei preziosi e dei titoli e dei danni derivanti da furto o da smarrimento;
12. per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, anche se in movimento
13. per i danni causati ai passeggeri durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedia a rotelle effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
14. per i danni causati ai dipendenti anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida dei veicoli.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C. a nome dell'Assicurato fino a quando l'Impresa ne ha interesse e comunque fino all'avvenuta tacitazione del danneggiato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale del personale ferroviario sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado ed eventualmente del ricorso in Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di designare sia in sede civile che penale, legali e tecnici di propria fiducia, a proprie spese. Anche il personale ferroviario imputato ha diritto di nominare un legale di sua fiducia a proprie spese

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Art. 9- Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità in tutto il territorio italiano.

Art.10 – Variazioni del rischio

Qualora si verifichi una sostanziale variazione del rischio si applicano le norme previste dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 11 -Decorrenza e durata del contratto

Il contratto decorre dalle ore 00 del 1 gennaio 2018 e scade delle ore 24 del 31 dicembre 2018.

E' in facoltà del Contraente, con un preavviso non inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi, chiedere alla Società il rinnovo alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità.

Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Art. 13 - Rimborso franchigie

La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art. 20 della presente polizza, a richiedere il rimborso delle franchigie dovute dal Contraente, allegando documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione del sinistro. Il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle franchigie entro 45 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 – Determinazione del premio

Il premio è determinato dall'offerta di gara e non è soggetto a regolazione, e rimarrà fisso anche per l'eventuale seconda annualità.

Art. 15- Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 16 – Rinuncia al diritto di surroga

L'Impresa rinuncia al diritto di surroga verso il Contraente e verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 17 – Sovraccarico

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c. il sovrannumero o sovraccarico passeggeri, che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 15 giorni lavorativi da quando l'ufficio preposto del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 19 - Gestione del sinistro

L'impresa si impegna a comunicare, nell'ambito della propria rete organizzativa e del proprio sistema di canalizzazione sinistri il nome, la mail, il telefono anche cellulare e l'indirizzo della/e persona/e referente/i per il Contraente, affinché mantenga un rapporto di collaborazione nella gestione dei sinistri con l'ufficio preposto della Contraente. L'Impresa o l'Agenzia deve inoltre comunicare, all'atto del verificarsi di un sinistro, e comunque entro trenta giorni dall'avvio della polizza, i nominativi degli avvocati civilisti e penalisti che designa per la difesa in giudizio del personale ferroviario.

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia della documentazione e degli relativi al sinistro.

Art. 20 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Impresa si impegna a fornire con cadenza semestrale l'elenco analitico dei sinistri generati nell'annualità assicurativa con il seguente dettaglio:

- numero di sinistro TPER
- numero di sinistro della Compagnia
- data del sinistro
- sintetica descrizione dell'evento
- indicazione dello stato del sinistro (aperto, chiuso, senza seguito, riservato)
- importo liquidato
- data dell'avvenuta liquidazione
- importo riservato, se trattasi di sinistro riservato
- distinzione fra danni a cose o persone

Tali dati devono essere trasmessi per via telematica in formato excell.

Dopo la scadenza della prima annualità, l'impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al 31 dicembre 2018, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa.

Dopo la scadenza della eventuale seconda annualità, l'impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al 31 dicembre 2019, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa.

Art. 21 - Cauzione definitiva

A garanzia della corretta esecuzione della polizza, nonché del pagamento delle penali, l'Impresa dovrà presentare all'atto della sottoscrizione della polizza, una cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (in quest'ultimo caso prestata da altra compagnia di assicurazione) con operatività a semplice richiesta scritta del Contraente, e pagamento entro 15 gg e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale pari al 10 % del premio annuo netto. Tale fideiussione non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione dei dati sulla sinistrosità previsti dal presente capitolato.

Art. 22 - Penali

Qualora l'Impresa non fornisca i dati sulla sinistrosità nei termini stabiliti, TPER assegnerà all'Impresa stessa un congruo

termine, non inferiore comunque a 30 giorni naturali e consecutivi per fornire i dati. Decorso inutilmente tale termine, TPER addebiterà all'Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,3 per mille del premio annuo netto per ogni settimana naturale consecutiva di ritardo.

Qualora l'Impresa fornisca i dati sulla sinistrosità in maniera inesatta o incompleta, TPER assegnerà un congruo termine, non inferiore comunque a 15 gg. naturali e consecutivi per rimediare all'inesattezza o incompletezza; decorso inutilmente tale termine, TPER addebiterà all'Impresa, a titolo di penale, un importo pari allo 0,2 per mille del premio annuo netto per ogni settimana naturale consecutiva di ritardo.

In caso di mancato rispetto dei tempi di riscontro alle richieste di TPER relative a specifici sinistri in ordine all'iter di liquidazione, allo stato delle perizie, alla comunicazioni inviati ai terzi, TPER potrà applicare la penale di euro 20,00 (venti/00) al giorno fino all'adempimento.

Le eventuali penali saranno addebitate con nota di addebito e dovranno essere corrisposte a TPER entro 45 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta nota.

Art. 23 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro esclusivamente è quello di Bologna

Art. 24 - Decreto Legislativo 231/2001 e Codice Etico

Con la sottoscrizione della polizza l'Impresa prende atto che TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento.

Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER all'indirizzo: www.tper.it.

L'impresa dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo nonché del codice etico di TPER e si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità

Art. 25 - Tracciabilità

A norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 217/2010, l'Impresa si impegna a comunicare all'atto della stipula della polizza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione alla presente polizza e ad indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Riservatezza

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione del contratto e comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza e in ogni caso i dati forniti non verranno comunicati a terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge.

Art. 27 - Eventuale coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 cc., rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

In ogni caso resta inteso che tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria e tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 2 - Conformità al PIR RFI e al PIR FER ed eventuali modifiche allo stesso- Recesso

Art. 3 - Condizioni particolari da PIR – Obblighi e rinuncia alla surroga

Art. 11 -Decorrenza e durata del contratto

Art. 15- Recesso a seguito di sinistro

Art. 16 – Rinuncia al diritto di surroga

Art. 23 - Foro competente

SEZIONE II**Art.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali in eccesso rispetto alla polizza di I rischio:

Responsabilità Civile verso Terzi	€.50.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€.50.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€.50.000.000,00 per danni a cose

L'esposizione massima della società per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di €.50.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.